



PARERE MOTIVATO
n. 221 del 14 Novembre 2017

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Comparto – Settore B – Zona Casoni.
Comune di Rosolina (RO).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 13 novembre 2017 prot. n. 472144;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Rosolina con nota prot. n. 014018 del 13.06.2017 acquisita al protocollo regionale ai nn. 233263, 233268, 233279, del 14.06.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Comparto – Settore B – Zona Casoni.

PRESO ATTO CHE il Comune di Rosolina con nota pec acquisita al prot. regionale n. 335838 del 04.08.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.78744 del 3.10.17 assunto al prot. reg. al n.411338 dell'ULSS 5;
- Parere del 12.10.17 assunto al prot. reg. al n.427315 del 12.10.17 di ARPAV;
- Parere del 12.10.17 assunto al prot. reg. al n.427189 del 12.10.17 di Polesine Acque Spa,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.149/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 14 novembre 2017, che evidenzia che oggetto della presente valutazione è il Piano di Comparto – Settore B – Zona Casoni, in Comune di Rosolina, di superficie pari a circa 13.582 mq. Il Piano prevede un progetto complessivo di sviluppo dell'offerta di servizi per il turismo predisposto al fine di riqualificare sotto il profilo urbanistico ed ambientale l'area in oggetto adibita a stabilimento balneare, attraverso il mantenimento e la promozione di un servizio turistico balneare di alta qualità. L'area interessata è ambito territoriale del Demanio dello Stato ed è destinata, per tipologia d'uso, a concessione demaniale ai sensi della L.R. 33/2002. L'area è identificata sotto il profilo urbanistico quale "Zona D6 – Ambito del Piano dell'Arenile", gli interventi ricadenti all'interno di quest'ambito devono essere conformi a quanto previsto nello specifico strumento urbanistico, denominato "Piano dell'Arenile". Secondo il Piano dell'Arenile, il settore B – Zona Casoni si presta ad essere organizzato e servito per diventare uno stabilimento balneare con tutti i servizi necessari, nel rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti. In conformità con quanto previsto dalla L.R. 4 novembre 2002 n. 33, ed in conformità con lo stato attuale dei luoghi in termini di vincoli e di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'area, lo stabilimento balneare sarà organizzato in zone di utilizzo, quali: a. zona 1 – libero transito; b. zona 2 – soggiorno all'ombra; c. zona 3 – attrezzature e servizi spiaggia; d. zona 4 – cordone dunale. In ciascuna zona di utilizzo il Piano identifica diverse tipologie di intervento, come previsto dal vigente Piano dell'Arenile e dalla L.R. 33/2002 allegato S/1 e dalla LR 11/2013. Il Piano di comparto prevede puntuali "Misure di tutela e miglioramento ambientale previste dal Piano" finalizzate a garantire la sostenibilità ambientale. Si evidenzia inoltre, che le Autorità ambientali consultate non hanno ravvisato criticità relativamente alle matrici fisiche, anche relativamente ai pareri tecnici, in atti. Per quanto attiene agli scarichi in pubblica fognatura si dovrà dar seguito a quanto espresso dall'autorità competente; parimenti per quanto riguarda l'allacciamento ai servizi di acquedotto.



Ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 149/2017, ritiene che l'istanza relativa al "Piano di Comparto denominato "Settore B – Zona Casoni", nel Comune di Rosolina, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano messe in atto tutte le "Misure di tutela e miglioramento ambientale previste dal Piano" e che vengano realizzate le opere di collettamento alla rete fognaria e di allacciamento ai servizi di acquedotto, come indicato nei pareri tecnici.

In fase di attuazione dovrà essere rispettato quanto puntualmente previsto dalle "Norme particolari di attuazione – Piano di Comparto - Settore B - Zona Casoni", inoltre, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato e le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VINCA sopra riportate.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Comparto – Settore B – Zona Casoni del Comune di Rosolina (RO), non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano messe in atto tutte le "Misure di tutela e miglioramento ambientale previste dal Piano" e che vengano realizzate le opere di collettamento alla rete fognaria e di allacciamento ai servizi di acquedotto, come indicato nei pareri tecnici e con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- deve essere rispettato quanto puntualmente previsto dalle "Norme particolari di attuazione – Piano di Comparto - Settore B - Zona Casoni";
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;



- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Rosolina, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine